

TI_GERICHTE 52.1997.67 vom 9. Mai 1997

TI Tribunale d'appello, 1997-05-09, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.1997.67

FR: TI_GERICHTE 52.1997.67 du 9 mai 1997

IT: TI_GERICHTE 52.1997.67 del 9 maggio 1997

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Volltext

Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.05.1997 52.1997.67 Tessin Tribunale cantonale amministrativo 09.05.1997 52.1997.67 Ticino Tribunale cantonale amministrativo 09.05.1997 52.1997.67

Sentenza o decisione senza scheda

Incarto n. 52.97.00067 Lugano 9 maggio 1997 In nome della Repubblica e Cantone del Ticino Il Tribunale cantonale amministrativo composto dei giudici: Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi segretario; Leopoldo Crivelli statuendo sul ricorso 3 aprile 1997 di Comune di _____ contro la decisione 5 marzo 1997, no. 1063, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 settembre 1996 con cui il Dipartimento delle istituzioni si è rifiutato di ratificare la risoluzione 28 settembre 1995 dell'assemblea comunale di _____ stanziante un credito di fr. 150'000.- per la progettazione di un edificio scolastico; viste le risposte: - 10 aprile 1997 della Sezione degli enti locali; - 16 aprile 1997 del Consiglio di Stato; letti ed esaminati gli atti; ritenuto, in fatto che il 6 luglio 1973 il Consiglio di Stato ha ratificato una convenzione sottoscritta dai comuni di _____, _____ e _____ "per amministrare una scuola elementare consortile", con sede a _____ (I. ciclo) e _____ (II. ciclo); che verso la fine degli anni '80 i comuni di _____, _____, _____ e _____ hanno elaborato un progetto di statuto per istituire un nuovo consorzio scolastico; che tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, la proposta è stata ratificata dai legislativi di _____, _____ e _____; l'Assemblea comunale di _____ l'ha invece respinta con risoluzione del 28 marzo 1991, dissentendo dalla prospettiva di ubicare il nuovo centro a _____; che su suggerimento del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, i tre comuni favorevoli si sono comunque accordati per costituire un consorzio fra loro, rinunciando alla partecipazione di _____; che con decisioni del 13 giugno, del 30 giugno e del 29 settembre 1994 i legislativi dei comuni di _____, _____ e _____ hanno approvato lo statuto del nuovo consorzio; che il 6 marzo 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha ratificato lo statuto del Consorzio scolastico dell'_____; che contro le predette risoluzioni dell'autorità cantonale e dei legislativi comunali il comune di _____ è insorto senza successo sin davanti al Tribunale Federale, obiettando che prima di istituire un nuovo consorzio scolastico si sarebbe dovuto sciogliere quello esistente; che con risoluzione 28 settembre 1995 l'assemblea comunale di _____ ha nel frattempo stanziato un credito di fr. 150'000.-- per la progettazione di un edificio scolastico destinato ai comuni dell'_____, comprendente 3 sezioni di scuola elementare, 2 di scuola dell'infanzia, una palestra, il tutto

per un costo preventivato in 8,5 milioni di franchi; che l'8 novembre 1995 il comune qui ricorrente, versante in regime di compensazione, ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni di ratificare il credito in questione; che, raccolto il preavviso negativo dell'Ispettorato dei comuni e della Commissione per la compensazione intercomunale, il Dipartimento delle istituzioni ha respinto l'istanza con risoluzione 20 settembre 1996; che contro quella risoluzione dipartimentale il comune di _____ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e postulando la ratifica del credito in questione, che con giudizio 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa, ritenendo che l'opera - sovradimensionata per rapporto alle esigenze della popolazione scolastica locale - avrebbe potuto semmai essere giustificata soltanto con la partecipazione dei comuni vicini: condizione, questa, che per il momento risultava insoddisfatta; che contro il predetto giudizio governativo il comune di _____ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo la ratifica del credito in oggetto; che il ricorso è avverso dal Consiglio di Stato e dalla Sezione enti locali, che non hanno presentato osservazioni; Considerato, in diritto che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 12 LCint, pacifiche essendo la competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dell'insorgente; che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 Pamm); che secondo l'art. 8 cpv. 1 LCint il Consiglio di Stato può versare aiuti particolari per il finanziamento di spese di investimento o per la copertura degli oneri che ne derivano suscettibili di causare un carico finanziario eccessivo, tale - in particolare - da provocare un aumento del moltiplicatore di imposta oltre il limite del 100%; che pari criterio può essere adottato per casi particolari non contemplati dagli art. 7, 9a e 10 (art. 8 cpv. 2 LCint); che l'art. 9 LCint (marginale "poteri del Consiglio di Stato") dispone che nei comuni che richiedono l'aiuto finanziario di cui all'art. 7 il Consiglio di Stato ha il diritto di approvare i preventivi ed i consuntivi nonché le risoluzioni assembleari concernenti le spese straordinarie; che ove i conti del comune rispettivamente le risoluzioni concernenti uscite di investimento eccedessero i bisogni del comune - precisa l'art. 9 cpv. 1 2.a frase RLCint - la loro approvazione può essere negata: i conti e le risoluzioni possono essere rinviati al comune per la loro modificazione oppure essere modificati d'ufficio, secondo l'apprezzamento del Consiglio di Stato (art. 9 cpv. 1 3.a frase RLCint); che, nell'evenienza concreta, la decisione del Consiglio di Stato di negare l'approvazione del credito di 150'000.- fr., stanziato dall'assemblea comunale di _____ per la progettazione di un centro scolastico destinato anche ai comuni di _____, _____ e _____ regge perfettamente alla critica dell'insorgente; che sintanto che i comuni suddetti non dovessero modificare i loro orientamenti, mostrandosi interessati a trasferire il centro scolastico a _____, appare in effetti del tutto irragionevole affrontare spese di progettazione di un'opera sovradimensionata per rapporto alle necessità effettive del comune ricorrente; che la decisione governativa impugnata appare pertanto del tutto conforme al diritto: non solo perché procede da un esercizio corretto del potere d'apprezzamento che la legge riserva al Consiglio di Stato, ma addirittura perché si appalesa come l'unica oggettivamente sostenibile; che il fatto che la scelta del comune di _____ quale sede del centro scolastico possa risultare meno conveniente ed opportuna è del tutto insuscettibile di modificare questa conclusione: sintanto che i comuni vicini perseverano nei loro intendimenti appare contrario ai principi che reggono la gestione della cosa pubblica investire somme di denaro nella progettazione di un centro scolastico destinato a soddisfare anche le necessità di questi comuni; che immune da violazioni del diritto la decisione governativa impugnata va quindi senz'altro

confermata; che, date le circostanze, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; visti gli art. 8, 9, 12 LCint; 9 RLCint; 3, 18, 28, 60, 61 PAmM dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia. 3. Intimazione a:

_____ Per il Tribunale cantonale amministrativo II
presidente Il segretario

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.